

**DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

Numero del provvedimento	3
Data del provvedimento	30-01-2025
Oggetto	
Contenuto	APPROVAZIONE SCHEMA-TIPO CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA LA SOCIETÀ DELLA SALUTE DEL MUGELLO E L'ENTE DEL TERZO SETTORE O SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO CIRCA IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER DONNE SOLE O CON FIGLI MINORI

Presidente	LEONARDO ROMAGNOLI
Direttore	MARCO BRINTAZZOLI
Ufficio/Struttura	UFFICIO DI PIANO E ATTIVITA' GENERALI
Resp. Ufficio/Struttura	BRAZZINI IRENE
Resp. del procedimento	BRAZZINI IRENE
Parere e visto regolarità	

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

L'anno 2025, il giorno 30 del mese di gennaio alle ore 9:30 nella Sala riunioni della S.d.S. Mugello in Via P. Togliatti n. 29 a Borgo San Lorenzo, si è riunita l'Assemblea, su convocazione del Presidente. Risultano presenti:

ente	rappresentante		peso voti	presente	assente
Barberino di Mugello	Federica Vannetti	Delegato	11,51%	x	
Borgo San Lorenzo	Leonardo Romagnoli	Presidente	18,84%	x	
Dicomano	Chiara Minozzi ( del 351/25)	Delegato	6,26%	x	
Firenzuola	Giampaolo Buti	Sindaco	5,23%	x	
Marradi	Andrea Badiali	Delegato	3,16%	x	
Palazzuolo sul Senio	Marco Bottino	Sindaco	1,06%	x	
Scarperia e San Piero	Elena Serotti	Delegato	12,56%	x	
Vicchio	Cristina Braschi	Delegato	8,38%	x	
Azienda USL Toscana Centro	Marco Brintazzoli	Delegato	33,00%	x	

Riconosciuta la validità della seduta per la presenza di un numero di componenti pari al 51% delle quote di partecipazione.

Organismi/nominativo presidente	presente	assente
Comitato di partecipazione Sauro Verdi	x	
Consulta terzo settore Luigi Andreini Vicepresidente	x	

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto

**DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

<b>Numero del provvedimento</b>	
<b>Data del provvedimento</b>	
<b>Oggetto</b>	
<b>Contenuto</b>	<b>APPROVAZIONE SCHEMA-TIPO CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA LA SOCIETÀ DELLA SALUTE DEL MUGELLO E L'ENTE DEL TERZO SETTORE O SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO CIRCA IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER DONNE SOLE O CON FIGLI MINORI</b>

<b>Presidente</b>	<b>LEONARDO ROMAGNOLI</b>
<b>Direttore</b>	<b>MARCO BRINTAZZOLI</b>
<b>Ufficio / Struttura</b>	<b>UFFICIO DI PIANO ED ATTIVITA' GENERALI</b>
<b>Resp. Ufficio/Struttura</b>	<b>IRENE BRAZZINI</b>
<b>Resp. del procedimento</b>	<b>IRENE BRAZZINI</b>

<b>Spesa prevista</b>	<b>Conto Economico</b>	<b>Codice Conto</b>	<b>Anno Bilancio</b>

<b>Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo</b>		
<b>Allegato</b>	<b>N° di pag.</b>	<b>Oggetto</b>
A		SCHEMA-TIPO CONVENZIONE



REGIONE TOSCANA  
Società della Salute del Mugello C.F.  
e P. IVA 05517830484

Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)

**VISTA** la L.R.T. n. 40/2005 “*Disciplina del servizio sanitario regionale*” e s.m.i., che agli artt. 71 e seguenti istituisce le Società della Salute quali enti per l’integrazione delle attività sanitarie, socio- sanitarie territoriali e socio-assistenziali;

**DATO ATTO** che nella seduta assembleare di questa S.d.S. del giorno 23.12.2009, alla presenza dei rappresentanti degli Enti aderenti al Consorzio, il notaio incaricato ha proceduto con atto pubblico al rogito della modifica della Convenzione costitutiva (registrata con rogito notarile il 23.12.2009 – reg. n. 12037 del 30.12.2009) e dello Statuto di questo Consorzio successivamente alla visione degli atti già approvati da tutti i Consigli comunali e dal Direttore Generale dell’Azienda USL 10 di Firenze;

**CONSIDERATO** che con la deliberazione dell’Assemblea n. 26 del 29.12.2014 il Consorzio ha manifestato la volontà di continuare la gestione unitaria dell’intero complesso di funzioni sociali e socio-sanitarie affidate dai soci ai sensi della Convenzione sopra citata trasmettendo, con deliberazione dell’Assemblea n. 3 del 30.03.2015, tutta la documentazione che attesta l’esistenza dei requisiti previsti dall’art. 71 *novies decies* della LRT n. 40/2005 e s.m.i.;

**DATO ATTO** che Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Irene Brazzini e che non sono stati segnalati dai responsabili del presente atto conflitti di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 come modificato dalla L. 190/2012;

**VISTI** i seguenti atti di questa Società della Salute:

- la Del. Ass. n. 29/2024, con cui si dà atto della composizione dell’Assemblea e si elegge il Presidente nella persona del Sig. Leonardo Romagnoli, Sindaco del Comune di Borgo San Lorenzo;
- il Decreto del Presidente n. 1/2024 con cui si nomina il Dott. Marco Brintazzoli quale Direttore di questa Società della Salute;
- Il Provvedimento del Direttore n. 51/2023 con il quale è stata nominata la Dott.ssa Irene Brazzini quale responsabile dell’Ufficio Affari Generali e Legali;

**VISTE:**

- la LRT n. 40/2005 recante la “*Disciplina del servizio sanitario regionale*”;
- la LRT n. 41/2005 recante la disciplina circa il “*Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.*”
- la LRT n. 82/2009 recante disposizioni in materia di “*Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato.*”

**RICHIAMATA:**

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 (“*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*”) in cui, all’art. 22, comma 4, lett. b), si disciplina il “*servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari*” (L.E.A.);



REGIONE TOSCANA  
Società della Salute del Mugello C.F.  
e P. IVA 05517830484

Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)

**CONSIDERATO** che questa Società della Salute intende dotarsi di uno schema-tipo di Convenzione da adottare con enti del terzo settore o con privati accreditati per l'espletamento di servizi socio-sanitari, ai fini di una celere ed adeguata risposta alle fattispecie emergenziali di donne vittime di violenza o in condizioni di marginalità che, insieme ai figli minori, se presenti, necessitano di tutela assistenziale;

**RITENUTO** dunque necessario approvare uno schema-tipo di Convenzione per l'accordo giuridico-economico circa l'espletamento di servizi socio-sanitari residenziali per conto della SdS, da parte degli enti del terzo settore o di privati accreditati, anche al fine di snellire l'iter procedurale della loro stipula;

**Con le modalità previste dall'art. 12 comma 1 dello Statuto della S.d.S. Mugello e con voto unanime.**

#### **D E L I B E R A**

**Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:**

- 1) **DI APPROVARE** lo schema-tipo di Convenzione (All.A) da adottare per la definizione dei rapporti giuridico-economici con enti del terzo settore o con privati accreditati;
- 2) **DARE MANDATO** al Direttore di questa Società della Salute di adempiere a tutti gli atti conseguenti;
- 3) **DI PUBBLICARE** il presente atto sull'Albo on line per quindici giorni consecutivi;
- 4) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale, ai Responsabili degli Uffici e Strutture di questa S.d.S., ai Presidenti di Comitato di Partecipazione e Consulta del Terzo Settore, a tutti i componenti dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva ed alle OO.SS.

**IL PRESIDENTE**

**Leonardo Romagnoli**

**IL DIRETTORE**

**Marco Bri ntazzoli**



REGIONE TOSCANA  
Società della Salute del Mugello C.F.  
e P. IVA 05517830484

Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGIO SAN LORENZO (FI)



**REGIONE TOSCANA**  
**Società della Salute del Mugello**  
C.F. e P. IVA 05517830484  
Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)

**ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA LA SOCIETÀ DELLA SALUTE DEL MUGELLO ED IL SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO CIRCA SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER DONNE SOLE O CON FIGLI MINORI**

la **Società della Salute del Mugello**, di seguito nominata “SdS”, con sede legale in via Togliatti n. 29 Borgo San Lorenzo (FI), P. IVA 05517830484, rappresentata dal Dott. Marco Brintazzoli, in qualità di Direttore

**E**

(...)

**PREMESSO** che:

- il presente accordo contrattuale si colloca nell’ambito della programmazione dell’assistenza residenziale a soggetti fragili quali anziani soli, adulti in condizioni di rischio/emarginazione sociale e soggetti con problematiche sociosanitarie non in condizione di gravità, nel rispetto delle risorse disponibili e della programmazione aziendale e zonale di cui al capo III della L.R.T. n. 40/2005, così come modificata dalla L.R.T. n. 84/2015;
- al fine della effettiva realizzazione del sistema della libera scelta, si ritiene necessaria la stipula di appositi accordi tra le parti interessate al fine di dare formale definizione ai rapporti giuridici intercorrenti tra il sistema pubblico deputato alla programmazione socio-sanitaria e socio-assistenziale territoriale e i soggetti accreditati produttori di servizi, nonché agli elementi essenziali che regolano il rapporto tra Struttura ed assistito beneficiario del titolo di acquisto;
- La Società della Salute del Mugello, per l’attuazione degli interventi socio-assistenziali di tipo residenziale in favore di soggetti sopra indicati, nel rispetto della normativa di riferimento, intende avvalersi della Struttura denominata “...”;
- la Struttura risulta accreditata all’esercizio delle prestazioni socio-assistenziali ai sensi della L.R.T. n. 82/2009
- La Struttura risulta in possesso di regolare Carta dei Servizi;

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**



**REGIONE TOSCANA**  
**Società della Salute del Mugello**  
**C.F. e P. IVA 05517830484**

**Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)**

## **Art. 1 – Oggetto della Convenzione**

La Società della Salute si avvale della Struttura “...”, sita in via gestita dall’ ”...”, nel prosieguo denominata semplicemente “Ente” per l’erogazione di interventi socio- assistenziali di tipo residenziale di donne sole o madri con figli;

La struttura gestisce le prestazioni di assistenza socio-sanitaria avvalendosi dei servizi, attrezzature e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.

Il Gestore della Struttura, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio oggetto del presente accordo, è pienamente responsabile del rispetto della Carta dei Servizi e degli impegni assunti col presente accordo.

## **Art. 2 –Obblighi della Struttura**

La Struttura si impegna a:

- mantenere i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa di riferimento in materia, anche in caso di cessione di azienda o ramo d’azienda a terzi;
- garantire l’erogazione di tutte le prestazioni previste dalla normativa vigente assicurando, per il personale preposto, il rispetto del CCNL di riferimento e degli accordi integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard ed al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta. . Tale adempimento si intende anche per il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l’esecuzione dei servizi della struttura;
- rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, tutte le norme e gli obblighi previdenziali ed assicurativi previsti dal contratto collettivo di settore anche ai fini del DURC (documento unico regolarità contributiva);
- stipulare adeguata ed apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e contro infortuni che possano accadere all’interno della struttura;

La Struttura si rende disponibile ad ospitare utenti in carico ai servizi sociali della Zona Mugello, in attuazione dei progetti assistenziali personalizzati e definiti in loro favore dai servizi stessi.



**REGIONE TOSCANA**  
**Società della Salute del Mugello**  
**C.F. e P. IVA 05517830484**

**Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)**

### **Art. 3 – Corrispettivo Economico e mantenimento del posto per i servizi residenziali**

La retta giornaliera per donna sola è stabilita in €... IVA compresa.

La retta giornaliera per madre con figlio è stabilita in € ... IVA compresa.

La retta giornaliera per madre con due o più figli è stabilita in € .... IVA compresa.

I suddetti importi ed il periodo di ospitalità che determina l'importo della retta saranno indicati nell'impegnativa di spesa emessa dall'organo competente di questa SdS e trasmessa a seguito di comunicazione di avvenuto inserimento dell'utente.

Eventuali prestazioni integrative e non rientranti né nel presente atto né nella carta dei servizi della struttura potranno essere rimborsate da questa Società della Salute solo in seguito ad approvazione per iscritto da parte dell'Assistente Sociale di riferimento;

Eventuali incrementi generali della retta sono ammissibili previo accordo per iscritto tra le parti;

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla l.n. 136/2010, si acquisisce il CIG ....., il quale dovrà essere obbligatoriamente indicato in fattura.

La struttura si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postale, accesi presso istituti di credito o presso la Società Poste Italiane, dedicati, anche non in via esclusiva;

Il pagamento della parte di retta da parte della Società della Salute sarà effettuata entro 60 giorni dal ricevimento della fattura unita ai rendiconti mensili o dal ricevimento del rendiconto se pervenuto successivamente alla fattura, contabilizzati sulla base delle giornate di presenza, previa verifica di:

1. regolarità contributiva ed assicurativa, accertata tramite il D.U.R.C. (l.n. 266/2002)
2. tracciabilità dei flussi finanziari (art. l.n. 136/2010);
3. inadempimenti *ex art.* 48-bis DPR 602/73

Le giornate di accettazione e di dimissione sono considerate come una sola giornata. La retta è dovuta per la sola giornata di accettazione e non è dovuta per la giornata di dimissione;

La dimissione deve essere concordata con i servizi competenti, coinvolgendo nella decisione l'interessato stesso o suo legale rappresentante;

Per ogni giorno di assenza per ricovero ospedaliero non superiore a 30 giorni o assenze per motivi familiari o rientri temporanei in famiglia non superiori a 7 giorni, verrà riconosciuta alla Struttura il 70% della quota.

In caso di ricoveri ospedalieri non superiori a 30 giorni, assenze per motivi familiari o rientri temporanei in famiglia non superiori a 7 giorni, è assicurato il mantenimento del posto.

In caso di ricoveri superiori a 30 giorni, assenze per motivi familiari o rientri temporanei in famiglia superiori a 7 giorni è possibile concordare con la Struttura il mantenimento del posto con oneri stabiliti in % sulla quota sociale carico dell'assistito.





**REGIONE TOSCANA**  
**Società della Salute del Mugello**  
**C.F. e P. IVA 05517830484**

**Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)**

#### **Art. 4 – Accesso al Servizio**

L'ammissione presso le Strutture gestite dall'Ente avviene su segnalazione del Servizio Sociale Professionale, sulla base di progetti individualizzati specifici a seconda delle tipologie di utenza per le quali si fa richiesta di inserimento, in accordo ai seguenti passaggi:

- Segnalazione da parte dei Servizi Sociali territoriali della zona
- Autorizzazione del Responsabile di ciascuna struttura
- Impegnativa da parte della Società della Salute del Mugello

#### **Art. 5 – Prestazioni fornite dall'Ente**

L'Ente si impegna a fornire, nella struttura convenzionata, secondo le modalità descritte nel suddetto atto, le seguenti prestazioni:

- accoglienza immediata e assistenza alla donna ed alla prole h.24 tramite reperibilità telefonica dedicata;
- conferimento di una soluzione alloggiativa completa di vitto per tutto il periodo di inserimento;
- attività educativa di sostegno alla donna e/o ai figli;
- garantire la corretta erogazione delle prestazioni fornite dal SSN nei confronti delle persone inserite, se necessario
- affiancamento e supporto atto a facilitare la genitorialità e l'accesso alla rete dei servizi pubblici;
- garantire la copertura di acquisto del materiale scolastico a vantaggio dei minori, se presenti, ed alle loro attività ludico-ricreative;
- garantire le attività ed i servizi indicati nella Carta dei Servizi della Struttura;

#### **Art. 6 – Inadempimenti, risoluzione e recesso**

Eventuali inadempimenti al presente contratto devono essere contestate dalla parte che ne abbia interesse per iscritto via PEC e con fissazione di un termine entro e non oltre 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Successivamente le parti concordano un termine entro il quale gli stessi inadempimenti devono essere rimossi, pena la sospensione dell'efficacia, fino all'adempimento di quanto stabilito con il presente contratto, ivi compresa la sospensione di nuovi inserimenti in Struttura e il pagamento delle fatture giacenti. Trascorso inutilmente il termine concesso, si ha diritto alla risoluzione per inadempimento del presente accordo, fatta salva comunque l'azione di rivalsa per l'eventuale risarcimento del danno.

Le parti convengono che si dà luogo alla risoluzione di diritto del contratto in uno dei seguenti casi:

- gravi e ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza e delle norme dettate a tutela dei lavoratori, nonché inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;



**REGIONE TOSCANA**  
**Società della Salute del Mugello**  
**C.F. e P. IVA 05517830484**

**Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)**

- riscontrati inadeguati livelli quali-quantitativi del servizio (con obbligo della Struttura di garantire la continuità del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto) e di gravi e ripetuti ed irrisolti disservizi, oggetto di formali diffide ad adempiere da parte dei servizi competenti
- revoca dell'autorizzazione al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento istituzionale e/o di accertamento del mancato possesso dei requisiti dell'accreditamento;
- stipula di contratti con gli assistiti correlati al presente accordo e contenenti disposizioni non conformi a quanto previsto dal presente contratto;

La SdS si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti normativi previsti dal presente accordo. Di fronte a tale inosservanza è concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa vigente. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procede a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intende automaticamente risolto;

La Società della Salute del Mugello si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempimento o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.

## **Art. 7 – Responsabilità e Coperture Assicurative**

A copertura dei rischi inerenti all'attività svolta in esecuzione della presente convenzione, con mezzi, strumenti e personale propri, l'Ente dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, inclusa le persone inserite nella struttura, esonerando espressamente la SdS da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero verificarsi nell'espletamento della attività oggetto della convenzione stessa.

L'Ente è responsabile in via esclusiva degli infortuni subiti dalle persone accolte nella struttura nonché dei danni a cose o persone che gli stessi procurino all'interno ovvero all'esterno della struttura. L'Ente stipula una polizza assicurativa a copertura di tali eventualità e si impegna a mantenere la copertura assicurativa per i fatti accaduti durante la vigenza della presente convenzione.

La SdS, pertanto, è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere alle persone accolte nonché da ogni e qualsiasi responsabilità per danni cagionati dalle persone accolte. L'Ente è responsabile in via esclusiva per qualunque danno cagionato a persone, ivi inclusi terzi, il proprio personale a qualunque titolo impiegato ed il personale della SdS, nonché dei danni cagionati a beni di terzi o della SdS, che si verificano nell'esecuzione della presente convenzione. La SdS, conseguentemente, è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a cose e a terzi, per fatti cagionati nell'esecuzione della presente convenzione.

A tali finalità, l'Ente stipula apposite polizze RCT e RCO aventi massimali adeguati ed è tenuto altresì all'osservanza di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente, dei propri collaboratori e dei volontari. L'Ente è altresì responsabile per i danni causati da eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il D.Lgs. 196/2003, il D.Lgs. 101/2018 e il Regolamento (UE) 2016/679.



**REGIONE TOSCANA**  
**Società della Salute del Mugello**  
**C.F. e P. IVA 05517830484**

**Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)**

L'Ente, in ogni caso, manleva la SdS da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti e/o violazioni direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione della presente convenzione

#### **Art. 8 - Durata contrattuale**

Il presente contratto è valido per 36 mesi dalla data di sottoscrizione e rinnovabile, alla scadenza, per lo stesso periodo su accordo tra le parti;

#### **Art. 9 - Norme generali**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente contratto si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

#### **Art. 10 - Foro competente.**

In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente contratto non suscettibile di risoluzione in via bonaria e/o amministrativa, le parti sin d'ora eleggono, quale foro esclusivamente competente, quello di Firenze.

#### **Art. 11 - Registrazione**

Il presente contratto, redatto in triplice copia è soggetto a registrazione, solo in caso d'uso. L'imposta e le spese inerenti e conseguenti alla sua registrazione nei termini di legge sono interamente a carico della parte che ne avrà richiesto la registrazione stessa.

#### **Art. 12 - Privacy**

Con riferimento alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation) e dal D.Lgs. 196/2003 s.m.i. (codice in materia di protezione dei dati personali), le parti, Società della Salute Mugello e l'Associazione, si danno reciprocamente atto che i dati personali forniti obbligatoriamente per la stipula della presente convenzione, sono oggetto di trattamento informatico e/o cartaceo e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti degli obblighi convenzionali, la gestione degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali, per i rapporti con le pubbliche amministrazioni e autorità e per tutti gli adempimenti derivanti da leggi e/o regolamenti nazionali o comunitari. Per tutto quanto non specificato nella presente articolo si rinvia all'allegato 1/A per il trattamento dei dati personali

**TUTTO CIO' CONVENUTO LE PARTI LO SOTTOSCRIVONO**

Per la SDS Mugello

Per l'Ente



**REGIONE TOSCANA**  
**Società della Salute del Mugello**  
**C.F. e P. IVA 05517830484**

**Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Atto n. 3 del 30-01-2025

In pubblicazione all'Albo della Società della Salute dal 31-01-2025 al 15-02-2025

Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005

in data 30-01-2025